

RICHIESTA DI CHIARIMENTO

DL 76-2020 conversione in Legge 120-2020 – Art. 56

Monza 24 settembre 2020

Alla cortese attenzione della Dott.sa Sara Romano

Si chiede cortesemente di confermare i seguenti punti:

È corretto intendere che:

■ *Art. 56 Comma 1 Lettera d)*

Gli interventi su impianti fotovoltaici esistenti, realizzati su edifici, e le modifiche di progetti autorizzati su edifici, che senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non sono sottoposti a valutazione ambientale e paesaggistica né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui all'Art. 56 Comma 4.

È corretto intendere che:

■ *Art. 56 Comma 3*

“con le medesime modalità previste al Comma 1, al di fuori delle zone A di cui al Decreto Ministro Lavori Pubblici 1444-1968, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42-2004, è consentita la realizzazione dei progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici ad uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto”.

È corretto intendere che:

■ Gli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004, sono quelli specificati all'Art. 136 dello Codice stesso.